

(N. 2048)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MINIO

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1951

Modificazione all'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, circa la convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale.

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legge elettorale amministrativa, che, per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, abolendo la proporzionale pura ed introducendo il sistema delle liste apparentate con premio alla maggioranza, lascia alle minoranze solo un terzo dei seggi del Consiglio comunale, ha inciso notevolmente, come è ovvio, nella composizione dei gruppi che costituiscono i Consigli eletti nelle ultime elezioni amministrative.

In particolare, poichè i seggi riservati alle minoranze vengono ripartiti tra le varie liste minoritarie in proporzione dei voti rispettivamente riportati, ne risulta che non esistono, generalmente, minoranze politicamente omogenee.

Questa situazione spiega un particolare riflesso nella facoltà preveduta dal quarto comma del vigente articolo 124 del testo unico

sulla legge comunale e provinciale del 1915, a norma del quale è in facoltà « di una terza parte dei consiglieri » di chiedere la riunione straordinaria del Consiglio. È chiaro che questa norma, rivelatasi idonea quando, dal 1946 in poi, nei Comuni di cui discorriamo le elezioni avvenivano con la proporzionale pura, non è oggi più idonea a garantire i diritti delle minoranze, a seguito della nuova legge elettorale. Necessita, pertanto, ridurre alquanto il numero dei consiglieri sufficienti ad esercitare questo diritto, e si ravvisa congruo stabilire tale numero in un quarto del numero complessivo dei membri del Consiglio.

Appare superfluo aggiungere che questa proposta giova a tutte le minoranze, a qualsiasi gruppo politico esse appartengano, e ci lusighiamo pertanto che essa possa incontrare il suffragio del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il Consiglio comunale deve riunirsi in via straordinaria quando vi sia la richiesta di un quarto dei consiglieri.